

N. 21/05 M. 32 (+ in riferimento ai NN. 5/2005; 4/2005; 2/2005; 1/2005; 519/2004; 518/2004)

CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA

17.02.2005

ORDINANZA DELLA CAMERA DI CONSIGLIO

La Corte d'Appello di Bologna, Sezione III penale, riunita in Camera di Consiglio e composta dagli Ill.mi Sigg.

NORBERTO LENZI

Presidente

GIUSEPPE SAMMNER

GIORGIO DELLA LUCIA

Consiglieri

pronuncia la seguente

ORDINANZA

nei confronti di:

RODOLFO MARUSI GVARESCHI

[The body of the ordinance is crossed out with a large diagonal line.]

La Procura Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Bologna ha emesso in data 23.12.2004 ordine di carcerazione nei confronti di Rodolfo Marusi Guareschi in relazione ad un provvedimento di cumulo in data 26.6.2002 nel quale, a causa di un ridimensionamento di condono, residuava una pena di anni 2, mesi 4 e giorni 24 di reclusione.

Nel cumulo rientravano la sentenza del Tribunale di Parma in data 13.2.1991, irrevocabile dal 16.11.1994, alla quale era stato applicato l'indulto di cui al D.P.R. 394/90, e la sentenza della Corte d'Appello di Bologna in data 27.12.1989, irrevocabile dal 23.5.1991, sulla quale era stato applicato l'indulto di cui al D.P.R. 744/81, revocato di diritto per effetto della sentenza precedente.

Tra la emissione del provvedimento di cumulo e quest'ultimo ordine di carcerazione il Marusi Guareschi aveva esperito plurime e articolate attività difensive, ottenendo revocche e sospensioni di ordini di carcerazione precedenti, fino alla soglia della prescrizione decennale della pena, di cui ora chiede la estinzione.

La Procura Generale, sul sostegno di conformi e favorevoli decisioni del giudice della esecuzione, ha emesso il suo ordine ritenendo che, ai sensi dell'art. 172 comma quinto c.p., la prescrizione non è ancora compiuta, decorrendo il suo termine dalla revoca del condono, che era condizionato, e non dal giorno in cui la sentenza era divenuta irrevocabile e citando sul punto giurisprudenza costante.

Oppone la difesa la non assimilabilità del caso disciplinato dall'art. 172 quinto comma c.p. con quello di specie, elaborato dalla giurisprudenza sotto il nome di indulto ridimensionato, nel quale non vengono in considerazione termini scaduti o condizioni avverate, ma si evidenzia semplicemente un errore, sussistente ab origine, che viene riparato con atto di natura dichiarativa (o addirittura ricognitiva).

E quindi assimilare i due casi quanto agli effetti sulla decorrenza del termine di prescrizione della pena pare alla difesa operazione vietata dal principio che non consente in materia penale analogie in malam partem.

Va rilevato che la identità degli effetti è stata affermata dalla Procura Generale senza indicare i profili che dovrebbero legittimare una uniformità di trattamento e senza confutare le ragioni che oppongono il divieto di analogia.

Il ragionamento, rimasto implicito, sotteso al provvedimento che la Procura Generale ha emesso potrebbe riferirsi alla posizione di sostanziale indifferenza, in caso di concessione di indulto condizionato, tra chi non meriterà il condono per comportamenti successivi alla sua concessione e chi già non lo meritava in origine (come si è appurato poi).

Quest'ultimo può non avere colpa, e nemmeno consapevolezza, per un beneficio immeritato, ma non può nemmeno vantare alcun diritto a conservarlo, né a pretendere un trattamento migliore di chi, sia pure per sua colpa, ha perso questo beneficio per strada.

Perdere un diritto e non averlo mai avuto dovrebbe porre sullo stesso piano di nullatenenza e riportare tutti al medesimo punto di partenza; mentre vi sarebbe un trattamento più benigno in favore di quello che ha potuto fruire di una ineseguibilità della pena fondata su un diritto apparente, inesistente alla prova dei fatti, in presenza di identiche rationes legis della prescrizione.

Ma tali considerazioni possono soltanto condurre ad evidenziare una esigenza di raccordo normativo tra situazioni assimilabili, non certo ad aggirare il divieto di interpretazioni analogiche, che sussiste a dispetto della loro perspicuità.

Occorrerebbe altrimenti sostenere che il condono contiene in sé sempre anche un'altra condizione, inespressa ma immanente, che non emergano ragioni ostative. Ma è inaccettabile che un provvedimento giudiziale possa essere emesso "salvo errori od omissioni".

L'accertamento della insussistenza ex tunc del diritto ad un beneficio non può avere conseguenze diverse e più gravi della sua ablazione.

Nel suo aspetto fisiologico il condono è legato ad una condizione precisa e specifica (non commettere un certo tipo di reato in un tempo determinato), fissata nella legge e posta in stretta, unica, correlazione con il suo mantenimento e con la sua revoca.

Se il condono invece è stato concesso in origine al di fuori dei presupposti che lo legittimavano, si è in una situazione patologica, dove inutilmente si attenderebbe il verificarsi di condizioni che non

potrebbero mai né giovare né nuocere, essendo indifferente il loro verificarsi in una situazione che non legittima alcun diritto. Come dimostra la vicenda giudiziaria dei Marusi Guareschi che, pur onorando la condizione del condono, se lo è vitto revocare per vizio originario.

L'indulto concesso era certamente condizionato, come tutti gli ultimi indulti, mia non ha subito la revoca in relazione a questioni riguardanti ha condizione. E stato revocato quando e perché ci si è avveduti che non gli spettava.

Questo, dovendosi ormai ritenere tamquam non esset la condizione apposta per errore, riporta la esecuzione della pena e la sua prescrizione alla disciplina ordinaria dell'art. 172 c.p. ove si guarda alla irrevocabilità della pena come regola generale e non alla sua eseguibilità, se non per le eccezioni legislativamente indicate al comma quinto.

Altro motivo di contrasto tra gli organi della esecuzione e la difesa attiene alla attualità della sospensione (rispettivamente negata e asserita) di un ordine di carcerazione emesso in data 27.4.2004, quindi prima della scadenza del termine decennale, in relazione ad un termine che il giudice dell'esecuzione ritiene già scaduto e la difesa argomentando dal confronto tra due ordinanze ravvicinate della Corte, ritiene mai apposto.

Il frutto interpretativo che la difesa ritiene di aver lucrato da una congestione di istanze e ricorsi che ha generato qualche confusione, appare fragile argomento se si raffrontano con onestà intellettuale le due ordinanze (una con termine apposto, la successiva senza termine) e si nota come anche nella seconda sia insito lo stesso termine per relationem alla prima, che viene integralmente richiamata anche in ordine ai motivi di una sospensione che altrimenti non avrebbe alcuna autonoma ragione di essere.

Ma la decisione sul punto appare irrilevante in relazione al costante orientamento giurisprudenziale che ritiene l'ordine di carcerazione emesso e rimasto ineseguito (anche se per volontaria sottrazione da parte dell'imputato) inidoneo ad incidere sui tempi della prescrizione ove l'esecuzione della pena non sia di fatto già iniziata.

In attesa di elaborazioni giurisprudenziali che estendano anche qui i criteri d'imputabilità del ritardo che cominciano ad affacciarsi sulla cognizione, solo argomenti de jure condendo possono essere condotti contro periodi di neutralizzazione paralizzanti nel giudizio di esecuzione, onde evitare l'improponibile dilemma al giudice che, in prossimità della perenzione dei termini di prescrizione, deve decidere se accogliere serenamente le richieste di sospensione per consentire la esplicazione dei diritti del condannato o essere tentato di comprimerli per scongiurare la estinzione della pena.

Ritenuto quindi già trascorso il termine decennale di prescrizione; visti gli artt. 183 c.p.- 676 primo e terzo comma-667 comma quarto c.p.p.

DICHIARA

La estinzione delle pene irrogate con la sentenza del Tribunale di Parma in data 13.12.1991, divenuta irrevocabile il 16.11.1994, e con la sentenza della Corte d'Appello di Bologna in data 27.12.1989 irrevocabile il 23.05.1991, e ordina la immediata scarcerazione di Rodolfo Marusi Guareschi se non detenuto per altra causa.

Dispone che la presente ordinanza venga a cura della Cancelleria comunicata alla Procura Generale e notificata all'interessato

Così deciso in Bologna il 17 febbraio 2005.

Il Presidente est.
Norberto Lenzi

Il Cancelliere
ALESSANDRA LANZARINI

Corte d'Appello di Bologna
Deposita in Cancelleria

21 FEB 2005 Il Cancelliere
ALESSANDRA LANZARINI

BOLOGNA 21 FEB 2005
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
CANCELLERIA
ALESSANDRA LANZARINI

21 FEB 2005
CANCELLERIA
ALESSANDRA LANZARINI
comunicata copia a S. E. il Procuratore Generale della Repubblica di Bologna, facendone consegna a mani del Cancelliere

Il Cancelliere
ALESSANDRA LANZARINI

DIREZIONE JAR... NIALE...
- Uff... -

L'anno 2005 ... 21

del mese di FEBBRAIO ... 14/05, io sottoscritto

ALISE P. G. al fatto alle notifiche di P.G.

dichiaro di aver notificato il retroscritto atto

al detenuto GUARASCHE THAS PEDRFO

mediante consegna di copia a mani dello stesso.

Detto, confermato e sottoscritto.

La w t

L'incaricato

[Signature]

[Signature]

